



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna



CORSO DI AGGIORNAMENTO PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

3a GIORNATA 28/11/2023 ore 14:30 - 18:30

L'ESDEBITAZIONE - IL DEBITORE INCAPIENTE IL COMPENSO DEI GESTORI

Moderatore

Dr. Michele Guernelli - Presidente IV Sez. Civile Tribunale di Bologna

Interventi

Dr. Carlo Bianconi - Giudice Delegato Tribunale di Modena

Dr. Adolfo Barbieri - Referente O.C.C. ODCEC Bologna

Dr.ssa Monica Mastropaolo - Vice Pres. ODCEC Bologna - Commercialista in Bologna



IL COMPENSO DEI GESTORI

Monica Mastropaolo

I documenti di riferimento richiamati nel corso della relazione sono i seguenti:

- **Il Codice della Crisi - Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14;**
- **Decreto Ministeriale 24 settembre 2014, n. 202 - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento;**
- **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Linee Guida al fine della Redazione dei Regolamenti degli Organismi di Composizione della Crisi Sovraindebitamento del marzo 2023;**
- **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Linee guida sui compensi del Gestore delle Procedure di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento del maggio 2023;**
- **ODCEC Bologna - Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Bologna, approvato in Consiglio il 13 novembre 2023 – detto in via generale regolamento di autodisciplina;**
- **Protocollo Città Metropolitana di Bologna - ODCEC Bologna - Ordine Avvocati di Bologna, in corso di rinnovo e sottoscrizione nel dicembre 2023.**

CODICE DELLA CRISI - PREDEDUZIONE

Per prededuzione si intende come sappiamo un prelievo che si attua sull'attivo che deve essere ripartito ai creditori.

In Codice della crisi ha previsto la regolamentazione della prededuzione e in particolare dei compensi prededucibili **all'art. 6 nella sezione riferita ai principi generali.**

L'art. 6 ha notevolmente innovato il tema della prededuzione in particolare con riferimento ai professionisti, riducendo molti i casi in cui può essere concessa.

Quanto precede in coerenza con le previsioni della **legge delega n. 155/2017** nella quale il legislatore aveva indicato tra i principi direttivi quello di cui all'art. 2 lett. l), là dove invitava il legislatore delegato a *“ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure”*.

Con la riforma del 2006 è stato riscritto l'art. 111 l. fall. per due ordini di ragioni: da un lato trova finalmente accoglienza nel lessico del legislatore il vocabolo “prededuzione” e dall'altro lato viene disegnato il perimetro della categoria includendo **tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.**

Concetti sui quali è sorto un dibattito che ha generato centinaia di pronunce della **Suprema Corte sino alla sentenza n. 42093 del dicembre 2021** delle Sezioni Unite che è stata un ponte verso il Codice della Crisi che ha tenuto conto di tale interpretazione confermando la soluzione adottata. Tale sentenza offre infatti ancora solida base per risolvere problematiche che sorgono con riferimento all'art. 6.

Il legislatore con l'introduzione dell'articolo 6 in esame ha eliminato il criterio generale di credito sorto “in funzione o occasione” della procedura, e ha riservato la prededucibilità in modo specifico alle ipotesi previste nella norma, anche se un richiamo in tal senso è ancora previsto in modo specifico nella procedura di liquidazione controllata all'art. 277 secondo comma (i crediti sorti in occasione o funzione della liquidazione) con ciò attivando ulteriore dibattito.

Inoltre la previsione “ **la prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali**” per alcuni autori fra cui il dott. Vittorio Zanichelli pare aver segnato **la fine della teoria della natura processuale della prededuzione come fenomeno processuale che nasce nel procedimento concorsuale ed è destinato ad operare solo nell’ambito di successive procedure legate dal nesso di consecuzione con quella iniziale e quindi contrassegnate dall’evoluzione dello stesso stato di crisi o insolvenza, attribuendole invece la natura di privilegio del credito e una posizione di super privilegio. La prededuzione dei compensi nasce proprio dall’esigenza di assicurarsi l’attività dei professionisti senza il timore di non incassare il credito.**

Nuova infatti è l’affermazione che la prededuzione permane nelle procedure esecutive successive e che comporta il riconoscimento di una natura sostanziale alla prededuzione non solo nella forma di privilegio processuale.

In particolare, restringendo il campo al tema della giornata di oggi al **punto a)** dell’art. 6 il legislatore ha previsto la **prededucibilità dei crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento** (e per esso dal gestore). Infatti, nonostante sia nominato dal debitore ha per natura una funzione pubblicistica.

Viene in conclusione confermata la natura di prededuzione legale o tipica.

I punti successivi **b) c) d)** dell’art. 6 elencano sempre in modo specifico e tassativo altri crediti professionali sorti rispettivamente:

b) in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione

c) in funzione della domanda di concordato preventivo

d) crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa.

Si può vedere che si riprende un concetto di funzionalità ma come **indispensabilità** dell’apporto professionale senza nessun riferimento all’utilità **e con un risultato** minimo da garantire. Si tratta di una funzionalità che è presunta in base alla tassativa attribuzione della legge o in base in base all’appartenenza dell’attività generatrice del credito a categorie definite, quali per esempio, **la gestione del patrimonio e la continuazione dell’attività di impresa.**

Oltre a questo, **gli artt. 222** per la liquidazione e **98** per il concordato disciplinano i crediti prededucibili.

Quindi è prevista in modo testuale la prededuzione del credito del gestore, e per logica correlazione e ritenendolo un principio generale per i professionisti nominati da quest'ultimo anche se non espressamente richiamati, mentre per i professionisti legali e advisor che assistono il debitore almeno sul nostro tribunale è esclusa la prededuzione anche se ci sono state diverse interpretazioni. Rimane il riconoscimento del privilegio dei crediti professionali.

Solo per l'advisor della procedura di liquidazione sorge il dubbio della possibile ammissione considerata la non obbligatorietà.

ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO - COMPENSO GESTORE

Fatte le premesse sulla prededuzione mi introduco nell'esame del compenso del gestore seguendo il percorso di sviluppo della procedura di sovraindebitamento.

Il compenso del Gestore viene quantificato dal nostro Organismo, in persona del Referente dott. Barbieri, a seguito di presentazione da parte del debitore di una domanda di accesso ad una procedura di sovraindebitamento.

Vi ricordo che le modalità di accesso per i sovraindebitati possono essere due e che la domanda è **fondamentale per dare impulso alla procedura:**

- 1) Accesso diretto alla sede OCC presso il nostro Ordine che ha spazi dedicati e una segreteria.
- 2) Tramite lo sportello della Città Metropolitana in forza di Protocollo sottoscritto con il nostro Ordine;

Con riferimento **alla seconda** modalità vi ricordo, come già detto al primo incontro dalla dott.ssa Trombetti, che esiste un Protocollo, in fase di rinnovo nel mese di dicembre dopo vari confronti tecnici fra Città Metropolitana di Bologna, Ordine commercialisti di Bologna e Ordine degli Avvocati, che al fine di agevolare l'accesso alle procedura ha previsto la costituzione di uno sportello presso la sede della città Metropolitana che garantisce la fase di avvio del procedimento di sovraindebitamento con la compilazione di tutta la modulistica necessaria nonché accesso a vari banche dati (Crif, Registro imprese ecc.) utili alle predisposizioni della domanda. In tema di compensi il protocollo prevede l'impegno del nostro Ordine di non richiedere fondo spese o acconti per l'avvio della procedura svolta allo sportello con rinvio ai rispettivi regolamenti degli Ordini di cui vi parlo di seguito.

Ricordo anche un tema non strettamente pertinente ma che credo sia importante per i colleghi e cioè che con la firma del protocollo verrà istituito un elenco di professionisti già iscritti nell'elenco dei gestori che saranno disponibili ad accettare incarichi di advisor con compensi in linea con i parametri in vigore e con la previsione di acconti sui compensi (10% all'assegnazione, 60% al deposito del ricorso 30% all'omologa). Riceverete comunicazione in tal senso.

L'Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna si impegna con un ulteriore protocollo specifico a cui ha partecipato anche il tribunale:

- fornire al debitore che ha presentato "domanda di valutazione" allo Sportello Sovraindebitamento della Città metropolitana di Bologna, una consulenza gratuita di un incontro per dare indicazioni generiche sulla predisposizione del piano del consumatore/accordo del debitore/liquidazione del patrimonio e per consegnare il modello prestampato predisposto dalla stessa Associazione Curatori con l'elenco degli allegati per la predisposizione del piano;
- individuare i professionisti associati da assegnare al debitore sovraindebitato i quali non potranno assumere l'incarico di advisor nella procedura di sovraindebitamento oggetto di consulenza;

A seguito della domanda da parte del debitore per la nomina del Gestore (che contiene un modulo per la compilazione di attivo e passivo unitamente ad alcuni documenti a supporto e diritti di segreteria) viene formato il **Preventivo dal Referente**, in base all'entità dell'attivo e del passivo presunto, che deve essere firmato per **accettazione** dal debitore. Nella stessa fase del preventivo possono essere previsti **acconti e rateizzazioni** a carico immediato del debitore facendo riferimento al Regolamento interno del nostro Ordine di autodisciplina come diremo meglio dopo.

Nell'ipotesi che **l'attivo o il passivo definitivo modifichi** deve essere segnalato dal Gestore al Referente per una rettifica in aumento o diminuzione del preventivo e per una nuova accettazione. In ogni caso è bene che l'attivo e il passivo siano determinati ai sensi dell'art. 68 e 76 in modo presunto ma con estrema precisione al fine di non far emergere ulteriori esborsi per il debitore.

Ad esito dell'approvazione del preventivo, **l'OCC nomina il Gestore della crisi** che deve accettare a mezzo Pec entro tre giorni con la dichiarazione di indipendenza.

La regolamentazione della formazione del preventivo e degli step successivi alla presentazione della domanda è rintracciabile anche nel **nostro Regolamento** dell’Organismo di composizione della crisi, approvato nel Consiglio del 13 novembre che, anche a seguito delle **Linee Guida citate all’inizio del Consiglio Nazionale** del marzo 2023 e delle **Linee guida sui compensi** del maggio 2023, ha modificato le previsioni di quello sino ad ora in vigore.

In via generale la disciplina relativa agli **OCC è contenuta nel DM 24 settembre 2014** n. 202 (infatti la legge 3 prima e il Codice della crisi non regolano compiutamente la disciplina degli OCC se non definendoli come “enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità svolgenti compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento) che stabilisce le modalità di iscrizione degli Organismi al registro presso il Ministero, la formazione dell’elenco degli OCC, la revisione, i **compensi** e rimborso spettanti agli OCC – all’interno degli OCC singoli è presente l’elenco dei Gestori ovvero professionisti che svolgono la suddetta attività.

Ogni singolo OCC provvede con un Regolamento interno e nel rispetto del Dm 202 alla nomina dei gestori e più in generale alla regolamentazione interna dell’OCC. **Viene infatti definito regolamento di autodisciplina.**

In particolare, il tema di oggi il compenso è trattato **all’art. 20 del Regolamento approvato dal nostro Ordine.**

ARTICOLO 20 - COMPENSI SPETTANTI ALL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi corrisposti all’OCC comprendono quelli per il gestore della crisi, per l’OCC, le spese forfettarie generali e l’eventuale rimborso delle spese anticipate.

Salvo diversa pattuizione con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese trovano applicazione i parametri indicati **negli artt. 14 e seguenti del DM 202/2014** e cioè il regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi di sovraindebitamento.

MODALITÀ DETERMINAZIONE COMPENSI

I compensi possono essere determinati **tramite accordo con il debitore** mediante un contratto d’opera intellettuale oppure in applicazione dei parametri del DM 202/2014.

Nello **specifico l'art. 15 del DM** in parola **illustra i criteri** per la determinazione dei compensi (opera prestata, risultati ottenuti, sollecitudine ecc.) e **ammette la possibilità di acconti sul compenso finale.**

E di seguito:

Art. 16. Parametri per concordato minore e ristrutturazione debiti consumatore

1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, (**accordo di composizione della crisi e piano del consumatore**) della legge in cui sono previste forme di **liquidazione dei beni**, il compenso dell'organismo, **anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione**, è determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri: a) secondo una percentuale sull'ammontare **dell'attivo realizzato** compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti; b) secondo una percentuale sull'ammontare **del passivo** risultante **dall'accordo o dal piano del consumatore** omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a).

2. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, **sezione prima**, della legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all'organismo un compenso, **anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione**, determinato con le medesime percentuali di cui al già menzionato comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.

3. Nell'ipotesi **di gruppo** di imprese, non costituiscono attivo né passivo gli **importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento**, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altre società del gruppo.

4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 **sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.**

5. L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere **superiore al 5%** dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo **superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.** Le disposizioni di cui al **periodo precedente non** si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad **euro 20.000.**

Il decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti

sopra richiamato è il Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo.

Art. 18. Parametri per liquidazione controllata

1. Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16.

2. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità. Sul tema unicità del compenso tornerò in seguito.

1) Come viene determinato il compenso dell'organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento

Il compenso è relativo all'intero corrispettivo per la prestazione svolta dall'organismo, incluse le attività accessorie alla stessa ed esclusi i rimborsi delle spese sostenute per cui spetta all'organismo:

- ✓ **un rimborso forfettario** delle spese generali in una misura compresa tra il 10 ed il 15% dell'importo del compenso determinato ai sensi delle norme citate del D.M. 202/2014
- ✓ il **rimborso delle spese effettivamente sostenute** e documentate in cui rientrano i costi, cioè gli onorari degli ausiliari del gestore della crisi nominato dall'organismo, vale a dire quelli dei soggetti della cui collaborazione il gestore si avvale per lo svolgimento di una delle procedure disciplinate (per esempio, i consulenti tecnici). Ovviamente queste spese vive devono essere necessarie allo svolgimento della procedura.

Il 4° comma dell'art. 14 prevede poi che tutte le soglie numeriche (di solito indicate in percentuale) indicate negli artt. da 14 a 18 **non sono vincolanti** per la quantificazione del compenso da parte dell'organismo.

Per la determinazione del compenso dell'organismo, cioè per posizionarsi nell'intervallo fra la percentuale minima e quella massima, si deve tenere conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della

sollecitudine (rapidità) con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni previste dalla legge, della complessità (economica gestionale e giuridica) delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata dall'esito delle procedure.

I parametri per la determinazione del compenso dell'organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento, anche per l'opera da esso prestata successivamente all'omologazione dell'accordo di composizione o del piano del consumatore da parte del Giudice, sono definiti dall'art. 16, 1° comma, del D.M. 202/2014 che stabilisce che nelle procedure di accordo di composizione e di piano del consumatore in cui sono previste forme di liquidazione dei beni del debitore il compenso è calcolato sulla base di:

una percentuale dell'ammontare dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni compresa tra quelle di cui al comma 1° dell'art. 1° del Decreto del Ministero della Giustizia n° 30 del 2012 sui compensi dei curatori fallimentari, vale a dire:

- a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 Euro;
- b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 Euro fino a 24.340,62 Euro;
- c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 Euro fino a 40.567,68 Euro;
- d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 Euro fino a 81.135,38 Euro;
- e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 Euro fino a 405.676,89 Euro;
- f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 Euro fino a 811.353,79 Euro;
- g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 Euro fino a 2.434.061,37 Euro;
- h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 Euro;

una percentuale del passivo risultante dall'accordo di composizione o dal piano del consumatore compresa tra quelle di cui al comma 2° dell'art. 1° del Decreto del Ministero della Giustizia n° 30 del 2012 cioè una percentuale dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Le due componenti, ovviamente, si sommano per il calcolo del totale del compenso.

All'organismo di composizione non si applica il comma **1° dell'art. 4 del D.M. 30/2012 che prevede che il compenso del curatore fallimentare non può essere inferiore a 811,35 Euro.**

Nelle procedure di accordo di composizione e di piano del consumatore in cui non vi sono forme di liquidazione dei beni del debitore, il calcolo del compenso dell'organismo si effettua sulla base delle stesse percentuali di cui sopra applicate però **all'attivo ed al passivo risultanti dall'accordo o dal piano omologati dal Giudice.**

2) Come viene determinato il compenso per il liquidatore

Nelle procedure di liquidazione del patrimonio del debitore per il compenso del liquidatore si applicano sempre le regole dell'art. 16 del Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014.

Le percentuali di cui al 1° comma di tale articolo si applicano all'ammontare **dell'attivo realizzato** con la liquidazione dei beni ed a quello del **passivo accertato**.

Al liquidatore del patrimonio non spetta il **rimborso forfetario** delle spese generali previsto dal comma 3° dell'art. 14 solo per gli organismi ed i professionisti nominati dal Giudice al posto di questi, mentre riteniamo che gli sia dovuto il rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate, se necessarie allo svolgimento della procedura, perché ciò deriva dall'applicazione di un principio generale sul trattamento economico dei liberi professionisti che prestano la loro opera in tutte le procedure concorsuali.

Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori oppure nel caso di conversione di una procedura di composizione della crisi (accordo di composizione o piano del consumatore) in una di liquidazione del patrimonio, il compenso unico si calcola con le stesse percentuali applicate all'ammontare dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni ed a quello del passivo accertato ed è ripartito fra i liquidatori o fra l'organismo e il liquidatore (o i liquidatori, se se ne sono succeduti più di uno) secondo criteri di proporzionalità sulla base, riteniamo, (del valore) dell'opera prestata (art. 18). La stessa regola vale nelle procedure di accordo di composizione o di piano del consumatore quando in esse si sono succeduti più organismi e sia che siano stati nominati dei liquidatori dei beni, sia che non lo siano stati (art. 17).

I compensi degli organismi o del liquidatore, determinati nei modi illustrati negli ultimi cinque capoversi devono essere ridotti dal 15 al 40%, ai sensi del comma 4° dell'art. 16.

Il nostro OCC applica come da prassi del Tribunale di Bologna la percentuale massima per l'attivo e minima del passivo e una riduzione variabile in base alle pratiche.

PROSEGUE ART. 20 del Regolamento

È fatto divieto al gestore di percepire compensi direttamente dal debitore.

In caso di composizione collegiale dell'organo, il compenso dovrà essere ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.

Per ogni compenso versato dal debitore l'Organismo liquida al Gestore, il compenso allo stesso spettante secondo la seguente determinazione:

- 80% del compenso e degli eventuali rimborsi in favore del Gestore della crisi;
- il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Tale percentuale si applica ai compensi corrisposti a saldo dal debitore, sia mediante il pagamento dilazionato in prededuzione previsto nella proposta di ristrutturazione-accordo/concordato minore – liquidazione, sia mediante il pagamento residuale finale previsto, previo apposito accantonamento, al termine della procedura ed in particolare secondo quanto disposto dagli art. 71, comma 4 e 81, comma 4, CCII.

Il compenso è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla Legge.

Nel caso in cui il debitore, ottenuta l'omologazione, non ottemperi, in tutto o in parte, al pagamento in violazione degli obblighi contenuti nel piano di ristrutturazione o nell'accordo/concordato minore, tanto da determinare la successiva revoca dell'omologazione, le somme residue spettanti all'OCC saranno dovute dal medesimo debitore **senza alcuna riduzione**.

Restano ferme, in caso di mancato pagamento, le azioni esecutive che l'OCC è chiamato ad intraprendere per il recupero del credito nelle quali sarà rappresentato dal **Presidente dell'Ordine previa delibera** del Consiglio. In caso di recupero coattivo del credito, le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell'OCC e del Gestore con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi.

Il gestore maturerà il proprio diritto al compenso da parte dell'OCC esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato **abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso** ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale, a favore dell'OCC. Il diritto del Gestore al compenso nella misura dell'80% del totale sarà parametrato a quanto effettivamente riscosso.

In caso di mancato pagamento del compenso all'OCC da parte del sovraindebitato, **nessuna somma a nessun titolo** potrà essere richiesta all'OCC da parte del gestore che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del presente Regolamento,

irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'OCC.

Nel contratto fra OCC e Gestore (lettera di incarico professionale) sono stabiliti i **compiti assegnati al Gestore per:**

- la fase degiurisdizionalizzata, fino al rilascio della Relazione;
- la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa;
- la fase esecutiva, fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso che residua, posto al vaglio del Giudice.

PAGAMENTO COMPENSI

Vediamo ora come si sviluppa il pagamento dei compensi nelle tre procedure che hanno riferimenti normativi differenti:

Preliminarmente ricordo che la procedura di sovraindebitamento si articola in due macro FASI:

- 1) la fase iniziale davanti all'OCC finalizzata alla predisposizione della relazione da depositare in Tribunale**
- 2) la fase giudiziale vera e propria davanti al giudice e al Tribunale**

a cui si aggiunge la terza

- 3) la fase esecutiva post omologa fino al rilascio della relazione finale e liquidazione del compenso da parte del giudice**

Il compenso è unico per tutte le fasi.

Riferimenti normativi:

ristrutturazione dei debiti del consumatore art. 67 - 73 CCII

- spetta la prededuzione per prestazioni rese art. 6
- domanda deve indicare i costi presunti, fra i quali il gestore, art. 68 c. secondo comma lettera d
- il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC tenuto conto di quanto convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento art. 71 comma 4 e 6 per la diligenza

concordato minore art. 74-83 CCII

- spetta la prededuzione per prestazioni rese art. 6
- domanda deve indicare i costi presunti, fra i quali il gestore, art 76 c. secondo comma lettera e
- il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC tenuto conto di quanto convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento art. 81 comma 4 e 6 per la diligenza

I compensi complessivi sono liquidati in fase finale dell'esecuzione dal Giudice come pure eventuali acconti successivi all'ammissione della Procedura.

Come abbiamo visto l'art. 15 del DM 202 prevede la possibilità di acconti e tale previsione è ripresa anche nel Regolamento interno ovvero in allegato dello stesso.

FASE 1

La fase che precede la presentazione del ricorso in Tribunale con la relazione del gestore è stragiudiziale quindi gli acconti possono essere liquidati solo dall'OCC.

Ipotesi non del tutto infrequente è che nonostante l'avvio della procedura di sovraindebitamento e nonostante la prestazione delle prestazioni da parte dell'OCC non si arrivi al deposito giudiziale della domanda di omologa.

I motivi possono essere vari come ad esempio in caso in cui il debitore non fornisca i documenti necessari, emergano cause ostative ecc.

Il regolamento generale non approfondisce questa ipotesi e il nostro regolamento interno prevede che il compenso sia corrisposto a prescindere dall'esito della pratica ed è irripetibile. In tale occasione il Referente terrà conto dell'attività effettivamente svolta come relazionato dal gestore.

La fase preliminare è infatti molto gravosa per l'OCC in quanto si occupa di individuare all'attivo il passivo con verifica verso banche dati e altro.

Questo obbligo di corrispondere il compenso a prescindere è finalizzato anche ad evitare **iniziative solo temerarie** e comunque prive di apparente fattibilità.

Questa parte è solo di competenza dell'OCC il Giudice ancora non entra in scena.

Altro tema importante è se il versamento dell'acconto possa essere imposto al debitore **come condizione necessaria** per il proseguimento della procedura.

La risposta è negativa e anche la questione posta la vaglio dei giudici di legittimità con la Cass 19 dicembre 2019 n. 34105 ha stabilito con riferimento all'art. ex 363 comma 3 cpc che in tema di procedure di sovraindebitamento in assenza di una specifica

norma che lo consenta non è possibile imporre al debitore il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura potendo semmai disporre acconti sul compenso tenuto conto delle circostanze concrete e acc. Tale limite è collegato all'inesistenza di una norma come previsto per il concordato preventivo in base al quale è disposto il versamento di una somma a copertura delle spese in assenza del quale il commissario riferisce la giudice Tribunale per la revoca dell'ammissione del concordato - quindi impossibile chiedere al debitore una somma a futura copertura di spese e compenso OCC.

FASE 2 davanti al Tribunale

Altro tema è quello della mancata ammissione e /o omologa e anche su questo tema nulla prevede il DM.

In questo caso l'attività del gestore è stata completamente svolta con la consegna al debitore della relazione pertanto dovrà essere riconosciuto il compenso senza riduzioni.

In caso di mancata omologa dovrebbe valutarsi sempre una irripetibilità degli acconti versati per la relazione come da preventivo accettato.

La modalità e termini di pagamento del compenso del gestore sono previsti nel piano e nell'accordo di ristrutturazione – possono essere concessi acconti sino al 50% di quanto inserito nel preventivo del gestore.

Gli acconti non richiedono l'inoltro di istanza al Giudice che provvederà solo alla liquidazione finale del compenso tenendo conto del preventivo dell'Organismo e degli acconti corrisposti.

UNICITÀ DEL COMPENSO

Il DM 2014 prevede all'art. 17 che nell'ipotesi si siano succeduti più organismi il compenso è unico e si ripartisce secondo criteri di proporzionalità tenendo conto dell'attività effettivamente prestata.

Le linee guida sui compensi del Consiglio Nazionale già più volte citate al punto 11 prevedono le varie ipotesi:

- a) il debitore revoca l'incarico all'OCC per affidarlo ad altro OCC territorialmente competente;**
- b) all'interno del medesimo OCC, quando l'opera sia dapprima svolta da un Gestore della crisi e successivamente da altro gestore;**

- c) nel caso di composizione collegiale dell'organo gestorio;
- d) quando per l'esecuzione di ristrutturazione o del concordato minore omologati, sia nominato un liquidatore per la previsione di liquidazioni di beni all'interno della procedura;
- e) quando nel concordato minore, *ex art. 78, co. 2-bis* il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga a partire da quel momento le funzioni dell'OCC.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Nella liquidazione la procedura si apre su ricorso del debitore con ausilio dell'OCC. Con la sentenza di apertura viene nominato il liquidatore confermando in caso di domanda presentata dal debitore l'OCC.

Per la fase pregiudiziale il compenso dell'OCC matura con la presentazione della relazione e deve essere insinuato al passivo della liquidazione controllata.

L'organismo predispone la richiesta di ammissione al passivo che sarà inserita in prededuzione dal liquidatore e pagata in fase di riparto.

Il compenso finale è liquidato dal giudice *ex art. 275 comma 3* che può anche prevedere acconti con presentazione di apposita istanza del liquidatore.

In fase di liquidazione finale si dovrà tener conto del compenso già liquidato all'Organismo che dovrà essere decurtato dal compenso complessivo e pagato direttamente all'Organismo che provvederà a versare la quota dell'80% al gestore come previsto nel regolamento

CONCLUSIONI

Se da un lato è importante enfatizzare l'aspetto sociale del nostro incarico e della nostra professione dall'altro non può trascurarsi l'esigenza di assicurare al professionista coinvolto un adeguato compenso considerate le varie attività svolte e non ultimo le importanti responsabilità. Senza un adeguato compenso si rischia di perdere professionisti esperti in una materia che sta diventando, anzi è diventata, molto complessa.

Il compenso inoltre è fonte di sussistenza dell'OCC stesso che, come abbiamo visto, trattiene una quota del totale del preventivo quantificato per coprire le spese.